



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI Chieti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 25 agosto 2016 n. 222

OGGETTO: A.S.D. GYMNICA ANTHEA. ORGANIZZAZIONE GARA NAZIONALE DI GINNASTICA. CONCESSIONE USO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **25** del mese di **agosto** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico
2. Sig.ra MENICUCCI Luigi
3. Sig.ra SCHIAZZA Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 3.8.2016 a firma del presidente pro tempore dell'A.S.D. Gymnica Anthea, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.22674 pari data, con la quale veniva richiesta la disponibilità del Palazzetto dello Sport di Ortona nei giorni 17 – 18 e 19 marzo 2017 per l'organizzazione, per conto della Federazione Ginnastica d'Italia di una gara a livello nazionale;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio valore sportivo e sociale perché inteso a sviluppare attività sportive connaturate da sana competizione tra i giovani;

RILEVATO inoltre che la manifestazione, per la sua importanza, richiamerà sul territorio un elevato numero di persone provenienti da tutta Italia con sicuro vantaggio economico e d'immagine per la Città;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sportiva e sociale;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere alla A.S.D. Gymnica Anthea l'uso del Palazzetto dello Sport comunale di Via Giovanni XXIII nelle giornate del 17 – 18 e 19 marzo 2017;

RILEVATO che, per le motivazioni già indicate tale concessione possa avvenire in esenzione del pagamento delle tariffe previste per l'uso di detto impianto sportivo;

VISTA la delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 *"Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015"*;

VISTO il vigente Regolamento d'uso e assegnazione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera C.S. n.555 del 27.4.1994;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa della presente deliberazione, costituente motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che qui si intende integralmente riportato, di dare atto della opportunità, in considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite, di:

- 1)- concedere all'A.S.D. Gymnica Anthea con sede in Ortona, Via Don Antonio Morlupi n.5, l'uso del Palazzetto dello Sport di Ortona nelle giornate del 17 – 18 e 19 marzo 2017 per organizzarvi e svolgervi una gara a livello nazionale che la medesima società dovrà organizzare su incarico della Federazione Ginnastica d'Italia;
- 2)- partecipare alla realizzazione dell'evento mediante la concessione a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 dell'uso di tale impianto sportivo comunale nelle giornate concesse;
- 3)- dare atto che:
 - a)- resta in ogni caso in capo all'A.S.D. Gymnica Anthea l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dell'evento;
 - b)- in dipendenza della presente concessione, l'A.S.D. Gymnica Anthea provvederà, a proprie spese, alla pulizia del Palazzetto e alla sua custodia nel periodo di assegnazione;
- 4)- Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **L. MENICUCCI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 30 agosto 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 30 agosto 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**